

9675/20



ORIGINALE

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 625/2017

TERZA SEZIONE CIVILE

Cron. 9675

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. ULIANA ARMANO - Presidente -

Ud. 17/12/2019

Dott. DANILO SESTINI - Consigliere -

PU

Dott. ENRICO SCODITTI - Consigliere -

Dott. LINA RUBINO - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 625-2017 proposto da:

(omissis) SPA in persona del legale
rappresentante (omissis) , elettivamente
domiciliata in (omissis) , presso
lo studio dell'avvocato (omissis) , che la
rappresenta e difende;

- ricorrente -

2019

contro

2640

COMUNE DI FIRENZE in persona del Sindaco (omissis)
(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)

(omissis) ;

- **controricorrente** -

nonchè contro

(omissis) SPA (omissis) ;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 2427/2016 del TRIBUNALE di
FIRENZE, depositata il 22/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
CRICENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato (omissis) per delega;

udito l'Avvocato (omissis) per delega;

FATTI DI CAUSA

La società (omissis) ha ricevuto, da parte di (omissis) e per conto del Comune di Firenze, una cartella di pagamento per violazioni del codice della strada, commesse da conducenti di veicoli che la stessa (omissis) aveva concesso a noleggio, a breve o lungo termine.

La (omissis) sostiene di non essere tenuta in solido con il conducente al pagamento della sanzione, in quanto la solidarietà è semmai ravvisabile tra quest'ultimo ed il locatario del veicolo, qualora non vi fosse corrispondenza tra i due.

Il Giudice di Pace di Firenze ha respinto questa tesi sostenendo che l'articolo 196 codice della strada, nella ipotesi di noleggio, aggiunge al conducente ed al proprietario, anche il locatario del veicolo, non già sostituisce questo a quello.

E tale *ratio decidendi* è stata confermata in appello dal Tribunale di Firenze, che ha in più ritenuto conforme alla *ratio* dell'articolo 196 cds la tesi della responsabilità solidale del proprietario in aggiunta a locatario e conducente, anche sulla base dell'argomento che le ipotesi in cui tale solidarietà è esclusa sono tassative, e che nel caso del noleggio v'è estrema variabilità dei soggetti che hanno la disponibilità del veicolo.

La (omissis) contesta questa *ratio* con due motivi di ricorso, attraverso i quali sostiene invece la tesi della responsabilità solidale del solo locatario e del conducente, e della omessa considerazione del fatto che, appena ricevuta notifica dei verbali di accertamento, ha comunicato i nomi dei locatari dei veicoli coinvolti.

Resiste con controricorso il Comune di Firenze, che deposita memoria.


Il Pm ha chiesto il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La *ratio* della sentenza impugnata.

Il Tribunale di Firenze interpreta l'ultima parte del primo comma dell'articolo 196 cds nel senso che, nel caso di noleggio, oltre a proprietario e conducente, risponde della violazione anche il locatario, e dunque nel senso che quest'ultimo è aggiunto al proprietario e non già a questi sostituito.

Questa conclusione è affermata sulla base del fatto che nel noleggio di auto senza conducente, è difficile identificare l'utilizzatore, e comunque che il rischio



del pagamento è a carico del concedente, rischio che la società di noleggio può traslare sul cliente.

2.-1.- Ricorre (omissis) Spa, con due motivi di ricorso.

Con il **primo motivo** lamenta violazione dell'articolo 196 cds.

Secondo la ricorrente questa norma, nel caso di noleggio, renderebbe il locatario responsabile della violazione, quando commessa da un conducente diverso da lui, unitamente a quest'ultimo, ed in sostituzione del proprietario.

Questa conclusione sarebbe imposta dalla circostanza che l'ultima parte del detto articolo, al primo comma, prevede che, nel caso di cui all'articolo 84 cds, ossia nel caso di noleggio, è il locatario il responsabile solidale, con ciò intendendo dire che lo è in sostituzione del proprietario, reso tale dalla prima parte dell'articolo in questione, e dunque come eccezione ad essa.

Ciò altresì in considerazione del fatto che le stesse circolari amministrative impongono al Comune di chiedere al noleggiatore i nominativi dei locatori, e ricevutane indicazione, di notificare a questi ultimi, e non al proprietario, la contestazione della infrazione.

Con il **secondo motivo** invece l'^(omissis) denuncia omesso esame di un fatto decisivo e controverso consistente, per l'appunto, nella circostanza di avere comunicato al Comune di Firenze l'identità dei locatori dei veicoli, e dunque di aver posto il Comune nella condizione di identificare l'autore della violazione cui rivolgersi per la contestazione, circostanza rilevante a maggior ragione se si pensa che, per effetto delle circolari del Ministero, il Comune, avuta identificazione dei conducenti, deve rivolgere nei loro confronti la sua pretesa.

3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente, avendo in comune un'unica e dirimente questione.

Questa Corte ha già ritenuto, in caso assolutamente analogo (anche quanto ai motivi fatti valere), che l'articolo 196 cds, nel ritenere il locatario responsabile in solido con il conducente, non lo sostituisce al proprietario, ma lo aggiunge a quello (Cass. 1845/ 2018). La *ratio* di questa interpretazione è di rendere più agevole la posizione della amministrazione che contesta la violazione, poiché nel caso di noleggio << il rapporto di locazione riguarda solo il locatore ed il locatario



ed il nominativo di quest'ultimo è noto solo al locatore>> (Cass. 1845/ 2018, in termini analoghi Cass. 18988/ 2015),

La norma, infatti, intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione. Nel caso della locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto al solo locatore. Di qui, la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate (Cass. 18988/ 2015; 1845/2018), così che è irrilevante che, di fatto, la società abbia o meno comunicato i nominativi dei conducenti (dei locatari), in quanto la norma istituisce come responsabile solidale il proprietario, e ciò legittima la pretesa del comune verso quest'ultimo (Cass. 1845/ 2018).

Il ricorso va pertanto rigettato.

PQ.M.


La corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 1800,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale/~~incidentale~~, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale /~~incidentale~~, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Roma 17 dicembre 2019

L'estensore




Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 26 MAG 2020



Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA